SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Fortore, a r. l.

TORREMAGGIORE (Fg.) Tel. 31034

(Costituita con rogito notar Cassano dr. Enrico del 7 aprile 1960 in Torremaggiore ivi registrato il 21 aprile 1960 al n. 1291 Mod. I, vol. 94 ed omologato del Tribunale di Lucera il 17 maggio 1960: Iscritta il 9 giugno 1960 al N. 4055 Registro d'ordine ed al N. 261 Registro delle Società).

STATUTO

Omologato dal Tribunale di Lucera il 28 - 3 - 62 - Depositato in Cancelleria il 30 - 3 - 62 al n. 65 del Registro d'ordine ed al n. 261 Registro delle Società Modificato con delibere dell'Assemblea generale dei soci a rogito del notaio dott Enrico Cassano come segue:

- 1) Rep. 38947 del 24 2 62, reg. il 1 3 62 al n. 1042, omologato dal Tribunale di Lucera il 28 3 62;
- 2) Rep. 58790 del 21 3 64, reg. il 24 3 64 al n. 1097, omologato dal Tribunale di Lucera il 21 5 64;
- 3) Rep. 60467 del 9 5 64, reg. il 14 5 64 al n. 2275, omologato dal Tribunale di Lucera il 21 5 64;
- 5) Rep. 67889 dell' 11 12 64, reg. il 16 12 64 al n. 468, omologato dal Tribunale di Lucera il 20 1 65;
- 5) Rep. 71792 del 24 4 65, reg. il 26 4 65 al n. 306, omologato dal Tribunale di Lucera il 5 . 5 65;
- 6) Rep. 91388 del 27 4 67, reg. il 10 5 67 al n. 496, omologato dal Tribunale di Lucera il 27 5 67;
- 7) Rep. 103699 del 9 4 68, reg. il 13 4 68 al n. 410; omologato dal Tribunale di Lucera il 24 4 68;

Titolo I

COSTITUZIONE — SEDE — DURATA — SCOPI

Articolo 1

E' costituita con sede in Torremaggiore (Foggia) la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata « Società Cooperativa Agricola Fortore a r.l. ».

Il Consiglio di Amministrazione potrà, occorrendo, istituire filiali in altre località.

Articolo 2

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 1999 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Articolo 3

La Società, che non ha finalità speculative, si propone:

- a) l'assistenza tecnica ed economica ai soci al fine di migliorare qualitativamente la produzione, aumentarne la resa, diminuirne il costo;
- b) la fornitura ai soci di materiali e servigi che consentano il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente;
- c) l'immagazzinamento, la conservazione e la lavorazione dei prodotti dell'agricoltura e degli allevamenti con sistemi razionali ed economici che consentano anche l'utilizzazione dei sottoprodotti;
- d) il collocamento sui mercati interni ed esteri dei prodotti e dei sottoprodotti sia allo stato naturale che trasformati;
- e) la difesa delle piante, dei frutti e degli allevamenti da cause nemiche e l'attenuazione dei danni da esse derivanti anche con l'attuazione dei principi della mutualità e dell'assicurazione, nonché la presentazione di domande collettive per usufruire di tutte le agevolazioni inerenti i miglioramenti agrari, la lotta antiparassitaria ed in genere ogni attività agricola e zootecnica;
- f) la ripartizione fra i soci in ragione della quantità, qualità e

pregi dei prodotti conferiti — dell'intero ricavo della vendita dei prodotti e sottoprodotti al netto delle spese di esercizio e di gestione, nonché dell'ammortamento delle spese e dei debiti di impianto di ciascuna azienda sociale;

g) di favorire le sperimentazioni;

- h) di diffondere l'istruzione professionale e di elevare il livello colturale dei soci;
- i) di stimolare lo spirito del risparmio, della previdenza e della mutualità;
- di collaborare alla propaganda e allo sviluppo del movimento cooperativo, specie nel campo agricolo;

m) di svolgere ogni altra attività nell'interesse dei soci. Per il raggiungimento dei suddetti scopi la Società può:

- 1) prendere in affitto o acquistare, ampliare o riattare o costruire su terreno di sua proprietà, e attrezzare sia stabilimenti di trasformazione dei prodotti e sottoprodotti, sia magazzini di raccolta, imballaggio, immagazzinamento, conservazione e vendita dei prodotti e sottoprodotti sia allo stato naturale che trasformati. nonché i locali occorrenti per assicurare ai soci le prestazioni di cui ai commi da (a) ad (m) del presente articolo;
- 2) acquistare o noleggiare macchine ed attrezzature occorrenti per la lavorazione, la raccolta, la difesa da cause nemiche, ecc. per metterle a disposizione dei soci che ne facciano richiesta, non-ché attrezzare ed esercire laboratori di analisi;
- tenere ai soci conferenze o corsi di lezione sulle norme razionali per le coltivazioni agricole, gli allevamenti zootecnici ed avicoli, e la difesa da cause nemiche;
- 4) collaborare e associarsi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad istituzioni pubbliche o private che abbiano scopi e svolgano attività affini o uguali a quelli della Società o che siano legalmente riconosciute a rappresentare, assistere e tutelare il movimento cooperativo su scala provinciale, regionale o nazionale.

Gli stabilimenti sociali della Cooperativa, quali la Cantina, l'Oleificio, il Conservificio, il Magazzino orto-floro-frutticolo, ecc., non verranno costituiti se prima la sottoscrizione del conferimento di uve o di olive o di pomodoro o di prodotti orto-floro-frutticoli, ecc. non avrà raggiunto l'80% (ottanta per cento) della potenzialità lavorativa dei singoli impianti.

Titolo II

SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutti coloro che svolgono attività agricola in qualità di coltivatori diretti e di piccole aziende.

Articolo 5

Chi desidera essere socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) l'ammontare delle azioni che si propone sottoscrivere.

Articolo 6

L'accoglimento della domanda è deciso senza obbligo di motivazione dal Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo ammesso deve versare i tre decimi delle azioni sottoscritte entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che accoglie la domanda. In mancanza di tale versamento la domanda si intenderà come non avvenuta.

Articolo 7

Nel caso di morte di un socio la società continua con i suoi eredi o legatari delle azioni sociali i quali dovranno, però, nel termine di sei mesi dal decesso designare a quale di loro le azioni devono essere intestate. La designazione è soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Se il designato non ha i requisiti per diventare socio e se la designazione non sarà approvata, la società rimborserà le azioni agli aventi diritto nella misura e nei termini indicati all'art. 11.

Agli eredi o legatari si applica l'art. 2347 c.c.

Articolo 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso e di provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Articolo 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può con deliberazione del Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che, senza giustificati motivi, non adempia ai doveri derivanti dalla qualità di socio o gli impegni a qualunque titolo assunti verso la Società; in questo caso l'esclusione potrà aver luogo però se, trascorsi trenta giorni dall'intimazione a rimuovere l'inadempienza fattagli a mezzo di lettera raccomandata, il socio si manterrà inadempiente;
- c) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società o fomenta dissidi fra i soci.

Articolo 10

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 6-7-8 e 9 devono essere comunicate con lettera raccomandata agli interessati.

Contro qualsiasi provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione il socio può rimettersi alle decisioni del Comitato dei

Probiviri con ricorso circostanziato da produrre entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, pena la decadenza del diritto.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 11

Agli eredi del socio defunto, al socio receduto o escluso la liquidazione delle azioni sarà fatta sulla base del bilancio di esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, ma in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La domanda di rimborso deve essere effettuata con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti saranno devolute alla riserva ordinaria.

Inoltre al socio escluso per uno dei motivi alle lettere (b) e (c) dell'art. 9 può il rimborso essere negato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a titolo di penale.

Titolo III

PATRIMONIO SOCIALE — BILANCIO

Articolo 12

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e illimitato costituito dalle azioni del valore nominale di lire 500 ciascuna;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da eventuali altre riserve.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante la esistenza della società.

La responsabilità dei soci è contenuta nei limiti dell'azione sottoscritta. Tuttavia nei casi di liquidazione coatta amministrativa od ordinaria e di fallimento della Società i soci rispondono solidalmente e sussidiariamente per il pagamento dei debiti sociali per una somma pari a duecento volte il valore nominale delle azioni da ciascuno possedute.

Articolo 13

L'importo delle azioni potrà essere versato anche a rate, e precisamente:

- a) almeno tre decimi all'atto della sottoscrizione;
- b) il resto non oltre il termine dell'esercizio entro il quale è avvenuta l'ammissione.

Le azioni sociali non possono essere sottoposte a vincoli, né cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

L'esercizio sociale va dal 1º settembre al 31 agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione prov-

vede alla compilazione del bilancio, previo inventario esatto, con criterio di oculata prudenza.

I residui attivi netti del bilancio saranno così ripartiti:

- a) non meno del 20% ai fondi di riserva ordinaria;
- b) un dividendo ai soci mai superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- c) il resto ai fini mutualistici da determinarsi dall'Assemblea.

L'Assemblea può sempre deliberare che la totalità o parte dei residui attivi venga devoluta alla riserva ordinaria o destinata in acquisto di attrezzature e di quanto altro possa occorrere per il migliore sviluppo delle attività della Società; oppure che sia accreditato ai soci ad incremento della rispettiva quota sociale fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dalla legge.

Titolo IV

ORGANI SOCIALI

a) Assemblee

Articolo 15

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori nella località in

cui la Società ha sede sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- a) per trattare l'approvazione del bilancio;
- b) per la nomina delle cariche sociali;
- c) per stabilire il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini di legge.

Articolo 16

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata con avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, da affiggere in modo visibile nella sede sociale o sui muri delle principali strade dei comuni dove la società svolge la sua attività almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza.

E' in facoltà del Consiglio diramare inviti personali ai soci. Nel detto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Articolo 17

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati; nelle elezioni alle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero dei voti.

Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento anticipato della società e alla trasformazione del tipo della Cooperativa, per essere valide dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi dei voti di tutti i soci, tanto in prima che in seconda convocazione; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Società e di ottenere il rimborso

della quota sociale versata, valutata in base all'effettivo patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si è presa la deliberazione.

Articolo 18

Ciascun socio ha un sol voto; il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta della quale deve farsi mensione nel processo verbale e che deve essere conservata dalla Società.

L'Assemblea stabilirà le modalità di votazioni.

E' nella facoltà del Consiglio di Amministrazione, a mente di quanto disposto dall'art. 2532 c.c. ultimo comma, di richiedere ai soci il voto per corrispondenza. In tal caso l'invito di convocazione dell'Assemblea, da inviarsi 15 giorni prima della riunione, dovrà contenere per esteso le deliberazioni proposte ed in calce ad esse la dicitura: « si approva - non si appriva », seguite ciascuna da un rettangolino sul quale il socio dovrà indicare la propria preferenza apponendovi un segno di croce. In ultimo il socio dovrà firmare il modulo a convalida della propria volontà in tal modo espressa.

Nel caso in cui risultino contrassegnati ambedue i rettangolini esprimenti opposte determinazioni, questi si elidono a vicenda ed il voto, limitatamente al questionario cui la decisione si riferisce, si considera annullato.

Articolo 19

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza alla nomina del Presidente provvederà la stessa Assemblea.

Il Presidente, quando il verbale non viene redatto da un notaio, nominerà un segretario in persona anche di un estraneo.

b) Consiglio di Amministrazione

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 7 a 9 membri eletti dall'Assemblea fra i soci. Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Nella loro prima riunione essi eleggono il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per disposizione di legge sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più suoi componenti parte dei propri poteri ad eccezione di quelli che per legge non sono delegabili, nonché delle deliberazioni previste dagli art. 6-7-8 e 9.

I poteri delegati sia al Comitato come ai Consiglieri saranno stabiliti con deliberazioni del Consiglio.

Lo stesso Consiglio può nominare il personale occorrente, stabilendone le attribuzioni e gli emolumenti.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi d'urgenza, anche a mezzo di telegrammi in modo che Consiglieri e Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche Amministrazioni, da Banche e da privati, pagamenti qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni saranno svolte dal Vice-presidente, o, in mancanza anche di quest'ultimo, da due amministratori designati dal Presidente i quali convalideranno gli atti con firma abbinata.

c) Collegio Sindacale

Articolo 24

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea anche fra estranei, i quali durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

I Sindaci hanno le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge.

d) Comitato dei Probiviri

Articolo 25

Il Comitato dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea anche fra estranei che durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I soci sono obbligati a rimettere alle decisioni di esso la risoluzione di tutte le controversie relative alla interpretazione e alla risoluzione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nei regolamenti o derivanti da deliberazioni degli Organi sociali, escluse quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

I probiviri nella veste di arbitri decidono come amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità, meno che per l'esclusione dei soci, nel quale caso devono essere osservate le formalità di rito.

Titolo V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di approvare ed imporre le norme che regolino il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società.

Eventuali varianti ed aggiunte dovranno sempre portare l'approvazione del Consiglio medesimo.

Articolo 27

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 17, terzo comma, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'intero patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 - 1 . 1962 Ratificato dall' Assemblea dei Soci il 24 - 2 - 1962

REGOLAMENTO GENERALE

Articolo 1

La Società Cooperativa agricola « Fortore » a r.l. si articola in tante sezioni per quante sono le branche di attività dell'agricoltura, della zootecnica e delle industrie agrarie (esempio: Sezione della Vitivinicoltura, Sezione dell'Olivicoltura, Sezione della Orto-floro-frutticoltura, ecc. ed annessi stabilimenti di lavorazione e trasformazione dei prodotti, quali: Cantina sociale, Oleificio cooperativo, Conservificio cooperativo, ecc.).

Articolo 2

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, allorquando lo riterrà conveniente per il raggiungimento degli scopi sociali, alla costituzione delle Sezioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento formulando per ciascuna di esse apposito disciplinare.

Articolo 3

Le entrate e le spese di ciascuna Sezione, sia nella fase di previsione che allo stato di rendicento, vengono inquadrate nel bilancio generale della Cooperativa al Titolo « Contabilità Speciali » e alla Categoria « Gestioni speciali ».

La misura del concorso alle spese generali della Cooperativa sarà stabilita, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione in proporzione del ricavo lordo derivante dall'attività svolta da ciascuna Sezione.

Articolo 4

A ciascuna Sezione vengono iscritti i soci della Cooperativa che svolgono attività attinenti a quelle della Sezione, con l'obbligo di osservarne le norme regolamentari. Ogni socio della Cooperativa può appartenere anche a più sezioni se svolge attività in più branche dell'agricoltura, della zootecnia e delle industrie ad esse attinenti.

L'ammontare della tassa di ammissione a ciascuna Sezione viene determinato, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione il quale stabilirà altresì le modalità di esazione.

Le tasse sociali non sono rimborsabili durante la vita della Società e andranno a costituire un fondo speciale da ripartire in rapporto della somma versata all'atto di liquidazione della Società.

SEZIONE DELLA VITIVINICOLTURA

DISCIPLINARE

Articolo 1

La Sezione della Vitivinicoltura, attuando nel settore il programma di cui all'art. 3 dello statuto, curerà:

- a) l'assistenza tecnica ed economica ai viticoltori al fine di migliorare qualitativamente la produzione, aumentarne la resa, diminuirne il costo;
- b) l'impianto e la gestione di vivai;
- c) il collocamento sui mercati interni ed esteri dell'uva da mensa, nonché la sua eventuale conservazione;
- d) la vinificazione in comune delle uve conferite dai soci per farne vini sani, genuini ed a tipo costante secondo i dettami della tecnica enologica;
- e) la utilizzazione, trasformazione e vendita, sia sui mercati interni che esteri, dei prodotti e dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione;
- f) ogni altra attività nell'interesse dei soci.

La Sezione, con la istituzione di gestione distinta, potrà anche produrre vini speciali e prodotti vinosi, analcolici ed alcoligeni, concentrati e liquorosi, nonché esercitare lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione e fare quanto altro necessario ed utile per i soci.

Articolo 2

Possono iscriversi alla Sezione tutti i soci della Cooperativa che appartengono alle seguenti categorie:

- a) mezzadro, colono, enfiteuta, affittuario di vigneti;
- b) conduttore e coltivatore diretto di vigneti;
- c) concedente di vigneti in enfiteusi, colonìa, affitto;

d) tecnico agricolo.

Articolo 3

Il socio della Cooperativa che intende iscriversi alla Sezione deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa su apposito modulo nel quale sarà indicato:

- a) ubicazione ed estensione dei fondi, precisando nel caso che essi siano tenuti in concessione: gli estremi dell'atto, l'indicazione del periodo e le generalità dei concedenti. Per le comproprietà, le società e le persone giuridiche, occorre indicare i relativi dati con la documentazione della rappresentanza e dell'autorizzazione. Per i tecnici agricoli occorrerà indicare gli estremi del titolo di studio;
- b) quantità di uva che s'impegna a consegnare con un minimo di quintali venti per ettaro.

Articolo 4

Ciascun socio ha diritto di ritirare dallo Stabilimento, in misura strettamente necessaria per il fabbisogno famigliare ed aziendale, i prodotti trasformati con le modalità consentite dalla legge e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Entro il 31 luglio di ogni anno i soci sono obbligati di dare conferma alla Sezione del quantitativo impegnato e comunicare le eventuali variazioni sia in rapporto all'andamento stagionale che in relazione alla superficie coltivata; in mancanza, i quantitativi originariamente impegnati si intendono confermati.

Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilirà le percentuali di tolleranza sulla consegna delle uve rispetto al quantitativo dovuto.

Articolo 6

Le uve da conferire devono essere sane, mature e adatte al consumo per quelle da mensa e alla buona vinificazione per le altre.

Il socio è tenuto a denunziare i casi di forza maggiore.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare una Commissione composta di soci della Sezione la quale, unitamente al Direttore Tecnico, avrà l'incarico di regolare tutto ciò che riguarda la consegna delle uve e particolarmente stabilire:

- a) i giorni in cui il centro di raccolta o lo stabilimento potranno ricevere i conferimenti;
- b) il turno dei soci che dovranno giornalmente condurre le loro uve al centro di raccolta o allo stabilimento;
- c) la qualità e la quantità di uva che ciascun socio dovrà condurre per ogni volta.

Quando le deliberazioni della Commissione sono prese a parità di voti, prevale quello del Direttore Tecnico.

In mancanza degli altri membri della Commissione il Direttore Tecnico potrà da solo sostituirla.

Articolo 8

La Commissione ha l'autorità di rifiutare qualunque partita di uva che non sia perfettamente sana, matura, convenientemente selezionata e bene conservata, senza il diritto del socio ad alcun reclamo ed anzi con l'obbligo da parte del medesimo di sostituire l'uva rifiutata con altrettanta accettabile sempre che risulti ne abbia la disponibilità.

Articolo 9

Il socio che senza giustificato motivo non conducesse al Centro di raccolta o allo Stabilimento la quantità di uva sottoscritta dovrà pagare una multa nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa oltre ad una penale dell'8% calcolata sulla base del prezzo di liquidazione effettuato.

In caso di recidiva il Consiglio di Amministrazione potrà adottare nei confronti di detto socio il provvedimento di esclusione a norma e con le modalità stabilite dall'art. 9 dello statuto.

Articolo 10

Al momento della consegna delle uve viene rilasciato al socio

una bolletta di ricevuta nella quale è segnato il peso e la specie dell'uva nonché la qualifica e qualunque altra indicazione che possa influire nella determinazione del prezzo.

Articolo 11

L'ammontare delle anticipazioni da effettuare ai conferenti sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Il socio ha l'obbligo di concorrere nelle spese di attrezzatura, macchinari, impianti, ecc. con somme proporzionali alle quote del riparto monetario e da adeguarsi, anno per anno, tra vecchi e nuovi soci al tasso legale.

All'atto della liquidazione sociale ogni socio matura il diritto alla rivalsa di dette erogazioni in rapporto all'effettivo concorso dato alle stesse se vi è capienza, ed in misura proporzionale in caso contrario.

Articolo 13

Dal ricavo globale della gestione, detratte:

- a) le spese di esercizio;
- b) la quota proporzionale delle spese generali;
- c) il rateo di ammortamento dei debiti assunti per attrezzature, macchinari, impianti, ecc.,
- il Consiglio di Amministrazione determina il prezzo netto per quintale di uva, attribuendo ai soci conferenti la propria spettanza di riparto monetario.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare di trattenere dall'ammontare delle spettanze di tutti i soci ed in proporzione dell'uva conferita una percentuale del 5% da accreditare in conti personali dei soci per costituire un fondo finanziario destinato a moderare particolari eventi di calamità sociale o a sovvenzionare i soci che dimostrino di averne bisogno.

E' vietato acquistare uva, mosti, vino da terzi a scopo di commercio. Qualora però le uve consegnate dai soci non fossero sufficienti a causa di forza maggiore, per qualità e quantità alla migliore utilizzazione tecnico-economica degli impianti, il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la natura antispeculativa della Società, potrà adottare quei provvedimenti che riterrà più idonei nello interesse della Società, acquistando anche, ove del caso, materia prima dal mercato.

SEZIONE « PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA »

DISCIPLINARE

Articolo 1

La sezione « Prodotti per l'Agricoltura », attuando quanto previsto dall'art. 3 lett. b dello Statuto sociale, ha lo scopo di fornire ai soci della Cooperativa che sono anche iscritti alla SEZIONE i seguenti prodotti:

a) Carburanti e lubrificanti agricoli;

b) Concimi chimici e chimici-organici;

c) Anticrittogamici, antiparassitari, erbicidi;

d) Sementi selezionate.

Articolo 2

Possono iscriversi alla sezione tutti i soci della Cooperativa mediante pagamento della relativa tassa di iscrizione che per il 1966 e 1967 è fissata in L. 1.000.

Articolo 3

Coloro che non sono soci della Cooperativa ma chiedono di essere iscritti alla sola sezione « Prodotti per l'Agricoltura » devono presentare la domanda per divenire soci della Cooperativa e, se accettata, pagare l'importo dell'azione di L. 500 e la tassa di iscrizione alla sezione di L. 1.000.

Articolo 4

Per quanto riguarda la fornitura dei carburanti e dei lubrificanti, il socio deve essere in possesso del «Libretto di controllo» mod. 26 rilasciato dall'Ufficio Provinciale «Utenti Motori Agricoli» e dei buoni rilasciati a favore della Cooperativa.

Articolo 5

Gli eventuali lucri che potranno derivare dalla gestione della sezione « Prodotti per l'Agricoltura » sono destinati a coprire le spese generali della sezione stessa, ivi compreso l'ammortamento degli impianti fissi e delle attrezzature, mentre la eccedenza sarà destinata ai soci della sezione mediante accreditamento a titolo di « premio di collaborazione ».

SEZIONE «OLIVICOLTURA»

DISCIPLINARE

Articolo 1

La sezione della «Olivicoltura», attuando nel settore il programma di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale, ha lo scopo di valorizzare il prodotto olive sia mediante la estrazione e la commercializzazione dell'olio, sia mediante la selezione delle olive da guazzo.

Articolo 2

Possono iscriversi alla sezione tutti coloro che appartengono alle seguenti categorie:

- a) conduttori e coltivatori diretti di oliveti;
- b) concedenti di oliveti in enfiteusi, colonia, affitti, mezzadria;
- c) mézzadro, colono, enfiteuta, affittuario di oliveto.

Articolo 3

Per iscriversi alla sezione l'interessato deve presentare domanda su apposito modulo, in cui deve essere anche indicato il quantitativo di olive che il richiedente si impegna a consegnare annualmente.

Il quantitativo suddetto non potrà essere inferiore a 15 quintali.

Articolo 4

Entro il 31 luglio di ogni anno i soci sono obbligati a comunicare le eventuali variazioni rispetto all'impegnativo originale, sia in rapporto all'andamento ed alla fruttificazione dell'annata, che in relazione all'eventuale variazione della superficie degli oliveti coltivati.

In mancanza di tale comunicazione i quantitativi originariamente impegnati al conferimento si intendono confermati.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di accerta-

menti in loco per le dichiarazioni ritenute dubbie.

Articolo 5

Il socio che senza giustificato motivo non consegna il quantitativo di olive impegnate al conferimento come prescritto nei precedenti artt. n. 3 e n. 4, dovrà pagare, a titolo di multa, la quota di spese di lavorazione e generali, ammortamenti compresi, per il quantitativo non conferito.

La quota suddetta da pagarsi dal socio inadempiente sarà preventivamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione in misura approssimativa, salvo conguaglio a chiusura dell'esercizio.

In caso di recidiva il Consiglio di Amministrazione potrà adottare il provvedimento di esclusione con le modalità stabilite dall'art. 9 dello Statuto Sociale.

Articolo 6

La lavorazione sarà partitaria sia per le olive da olio che per quelle da guazzo, fino a che nuovi ritrovati tecnici non creino la possibilità, per le olive da olio, della determinazione esatta della resa, così come già avviene per la determinazione del grado zuccherino delle uve a mezzo della stazione gleucometrica.

Articolo 7

La liquidazione, tranne che per le olive cascaticcie, sarà fatta in base al quantitativo dell'olio ottenuto dalle olive conferite da ciascun socio ed alla acidità del medesimo.

Articolo 8

Il socio ha l'obbligo di conferire separatamente le olive cascaticcie.

Qualora, da personale qualificato della Cooperativa, venga accertato un quantitativo anche minimo nella partita, tale partita verrà considerata completamente cascaticcia.

Le olive cascaticcie verranno molite in massa a parte e verranno liquidate per resa in olio ed acidità relativa.

Le olive destinate al reparto da guazzo saranno selezionate partitariamente.

Lo scarto della selezione andrà a massa giorno per giorno; i conferenti che avranno contribuito a formare detta massa saranno liquidati in base alla resa ed alla acidità dell'olio ricavato.

Articolo 10

Le olive selezionate saranno classificate partitariamente a seconda della pezzatura ed in base a detta classifica verrà determinato il prezzo di liquidazione.

Articolo 11

Il Comitato esecutivo della Cooperativa deciderà l'inizio della lavorazione, regolerà le modalità di consegna delle olive ed il quantitativo di olio che i soci potranno prelevare.

Articolo 12

Il socio durante la lavorazione delle proprie olive, potrà prelevare l'olio prodotto dalle stesse per lo stretto consumo familiare, come segue:

- per conferimento di olive fino a q.li 20, olio prelevabile q.li 1,-
- per conferimento di olive da 21 a 30 q.li, olio prelevabile q.li 1,50
- per conferimento di olive da 31 a 50 q.li, olio prelevabile q.li 2,00
- per conferimento di olive oltre 50 q.li, olio prelevabile q.li 2,50

Per le spese di lavorazione il quantitativo di olio prelevato verrà rapportato a quintali di olive.

Articolo 13

Le olive dovranno essere raccolte in modo razionale e consegnate subito alla Cooperativa per evitare ogni alterazione della qualità.

E' severamente proibito consegnare sotto il proprio nome prodotti di terzi, pena la esclusione del socio.

Articolo 15

Il socio è tenuto a rispettare il presente regolamento nonché tutte le disposizioni di carattere organizzativo ed amministrativo all'occorrenza emanate dal Consiglio di Amministrazione e della cui attuazione sono incaricati funzionari e dipendenti della Cooperativa.

Eventuali infrazioni al riguardo possono indurre il Consiglio di Amministrazione a deliberare la esclusione del socio.

Articolo 16

All'atto della consegna delle olive viene rilasciata al socio una bolletta provvisoria nella quale è segnato il peso ed eventualmente altre indicazioni.

La bolletta definitiva sarà consegnata dopo la molitura e la selezionatura delle olive conferite e conterrà tutte le indicazioni atte alla determinazione del prezzo.

Articolo 17

L'ammontare delle anticipazioni da corrispondere ai conferenti sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione previo accordi con l'Istituto di Credito sovventore.

Articolo 18

Il socio ha l'obbligo di concorrere nelle spese di attrezzatura, macchinari, impianti, costruzioni, ecc., con somme proporzionali alle quote di riparto monetario e da adeguarsi, anno per anno, tra vecchi e nuovi soci al tasso legale.

All'atto della liquidazione sociale ogni socio matura il diritto alla rivalsa di dette erogazioni in rapporto all'effettivo concorso dato alle stesse se vi è capienza, ed in misura proporzionale in caso contrario.

Dal ricavato globale della gestione, detratte:

- a) le spese di esercizio;
- b) la quota proporzionale delle spese generali;
- c) il rateo di ammortamento dei debiti assunti per costruzioni, attrezzature macchinari, impianti, ecc.
- il Consiglio di Amministrazione determina il prezzo netto per quintale di prodotto conferito, attribuendo ai soci la propria spettanza di riparto monetario.

Articolo 20

E' vietato acquistare olive od oli da terzi a scopo di commercio. Qualora però le olive consegnate dai soci non fossero sufficienti, a causa di forza maggiore, per quantità e qualità alla migliore utilizzazione tecnico-economica degli impianti, il Consiglio di Amministrazione, fermo restante la natura antispeculativa della Società, potrà adottare quei provvedimenti che riterrà più idonei nell'interesse della Società stessa, acquistando anche, ove del caso, materia prima dal mercato.